



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 28 luglio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 28 luglio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo S.C. CUS ARCAVACATA

(avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

ACCOLTO, annulla la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica, per tardività del deferimento del 29.4.2003, ai sensi dell'art. 25 comma 5 C.G.S.

2) “ F.C. CASERTANA

(avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Ezeonwy Celestine – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D Riunione del 16.4.2003)

INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti

3) “ CALCIO COMO

(avverso rispettivamente :

- la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003;
- la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003,
- Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

**Riuniti gli appelli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 e rispettivamente:
RESPINTO**

RESPINTO

4) Reclamo Sig. PREZIOSI ENRICO

(avverso rispettivamente:

- le sanzioni dell'inibizione per giorni 10 e l'ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003;
- le sanzioni dell'inibizione per mesi uno e l'ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

- 5) “ **PROCURATORE FEDERALE**
(avverso la decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. relativa al deferimento del 30.5.2003 a carico del Sig. Preziosi Enrico, presidente della società Calcio Como e della società Calcio Como – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

PARZIALMENTE ACCOLTO, infligge al Sig. Preziosi Enrico la sanzione della inibizione di mesi uno. Conferma nel resto

- 6) “ **CALCIO COMO**
(avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

RESPINTO

- 7) “ **Sig. PREZIOSI ENRICO**
(avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

RESPINTO

RESPINTO

8) Reclamo Sig. MARIANI ALBERTO

(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 a seguito di deferimento della Procura Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003)

9) “ calciatore DE GASPARI ENRICO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 57 del 26.6.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

10) “ A.S.C. PHLEGRAIOS

(avverso le sanzioni: dell'inibizione inflitta sino al 30.6.2004 al Sig. Carannante Noè, della squalifica sino al 31.12.2003 inflitta al calciatore Cardamuro Fabio, seguito gara seguito giovanissimi A.S.C. Phlegraios/El Brasil Flegrea del 25.5.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 70 del 26.6.2003)

RESPINTO nella parte riferita al Signor Carannante Noè,
INAMMISSIBILE per il calciatore Cardamuro Fabio ai sensi dell'art. 40 comma 7, d)1) C.G.S.

11) “ calciatore APUZZO MATTEO

(avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 3.7.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

oma 28 luglio 2003